

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00

Premessa

Sogesid S.p.A., nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche solo “Codice dei Contratti” o “Codice”) con il presente regolamento individua i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la gestione dell'albo dei fornitori per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).

Il presente regolamento sostituisce integralmente, a seguito della sopravvenuta variazione normativa, il regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo fornitori per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000,00 pubblicato nella G.U.R.I. del 14 marzo 2016, n. 30.

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di predisposizione di un Albo Fornitori (di seguito, per brevità, anche solo “Albo”) per l'espletamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la procedura di iscrizione allo stesso degli operatori interessati e la relativa gestione.

In particolare l'Albo consentirà a Sogesid S.p.A. di disporre di un elenco di professionisti, suddiviso, secondo quanto previsto nell'allegato a), per tipologia di servizio e categorie professionali, che potrà essere utilizzato per l'affidamento con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara - nei casi ed alle condizioni prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 - di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00.

Il presente Regolamento, i successivi avvisi, l'Albo, le dichiarazioni e la documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati all'iscrizione non comportano l'assunzione di alcun obbligo di affidamento da parte di Sogesid S.p.A. a detti soggetti.

Le pubblicazioni di cui al successivo articolo 2, la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento, l'istituzione dell'Albo e l'iscrizione allo stesso, pertanto, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

Con la procedura descritta nel presente regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie né qualsivoglia altra classificazione di merito e l'iscrizione all'Albo non comporta l'attribuzione di alcun punteggio. La gestione avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 2 Preventiva pubblicazione

L'avviso per l'istituzione dell'Albo Fornitori è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del 14 marzo 2016, n. 30 nonché sul profilo del committente all'indirizzo www.sogesid.it _Nel rispetto del principio di trasparenza è data adeguata pubblicità, sul sito aziendale, del presente regolamento che sostituisce il precedente recependo le linee guida ANAC per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Il presente regolamento è da intendersi automaticamente integrato da eventuali modifiche intervenute, a seguito dell'adozione delle linee guida. Di cui all'articolo 36 comma 7 del codice degli appalti.

Sogesid S.p.A. si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque altro mezzo compresa la comunicazione diretta agli operatori economici.

Art. 3 Consultazione della Documentazione

L'iscrizione all'Albo potrà essere effettuata compilando e fornendo la documentazione richiesta all'interno della piattaforma telematica *e-procurement* Sogesid consultabile cliccando la sezione "Albo Fornitori" del sito internet di Sogesid SpA, all'indirizzo www.sogesid.it.

Nella predetta sezione conterrà è possibile accedere altresì alla seguente documentazione:

allegato a) – elenco delle categorie di specializzazione;

allegato b) – informativa sulla privacy;

Art. 4 – Soggetti ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori

Potranno richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori in oggetto, laddove in possesso dei requisiti di seguito elencati, i soggetti di cui all'art. 46 del Codice dei Contratti ovvero:

1. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui al punto 2), le società di ingegneria di cui al punto 3), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
2. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
3. le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
4. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
5. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti da 1) a 4);
6. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

non è consentito richiedere l'iscrizione all'Albo per la medesima categoria/prestazione singolarmente e quale componente di un consorzio stabile, ovvero contemporaneamente come professionista singolo e come società di professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista singolo è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

In caso di accertata violazione dei predetti divieti saranno cancellati dall'albo entrambi i soggetti.

A) Requisiti di ordine generale

1. insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80, del D.lgs. 50/2016;
2. insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159 del 6 settembre 2011;
3. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001;

B) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale

1. idonee dichiarazioni bancarie ovvero adeguata copertura assicurativa;
2. esperienza specifica maturata nella prestazione di servizi d'ingegneria ed architettura rientranti nelle categorie di specializzazione per cui si richiede la qualificazione;
3. disponibilità in organico di professionisti, in possesso dei necessari titoli di studio, dotati dell'esperienza prevista per le categorie di specializzazione per cui il soggetto intende essere qualificato;
4. adeguata struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali idonei per i servizi delle categorie di specializzazione per le quali il soggetto intende essere qualificato;

Inoltre:

5. per le società di ingegneria e per le società di professionisti, rispettivamente possesso dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 in vigore nel periodo transitorio ;
6. per i consorzi stabili, possesso dei requisiti all'art. 256 del D.P.R. 207/2010. in vigore nel periodo transitorio;

C) Requisiti per la organizzazione aziendale per la qualità

Ai fini dell'iscrizione delle società di professionisti e delle società di ingegneria, è richiesto il possesso di un'organizzazione con un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 9001:2008 (certificazioni valide per il periodo di tre anni dalla data di pubblicazione della UNI EN ISO 9001:2015).

Art. 5 Modalità di iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori dovranno avvalersi della procedura *on line*, seguendo la procedura telematica accessibile dal sito www.sogesid.it, sezione "Albo Fornitori".

L'iscrizione all'Albo Fornitori, anche parziale, avverrà solo all'esito positivo della verifica documentale da parte di Sogesid S.p.A.; la comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo verrà inviata da Sogesid S.p.A. a mezzo pec al richiedente.

Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione pervenute in modalità differenti rispetto a quelle sopra descritte.

Art. 6 Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo dovranno, accedendo all'apposita sezione "Albo fornitori" presente sul sito www.sogesid.it, riempire il *form on line* di riferimento e caricare la documentazione in formato *.pdf* firmata digitalmente, a comprova del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale

1. I liberi professionisti dovranno rendere le seguenti autodichiarazioni in ordine:

- all'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara alla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- all'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
- all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- all'insussistenza di provvedimenti disciplinari che precludono l'esercizio dell'attività professionale;
- all'accettazione senza riserve del contenuto del presente regolamento;
- al consenso alla Sogesid S.p.A. del libero accesso alla consultazione della documentazione relativa ai certificati attestanti la regolare esecuzione di servizi di ingegneria rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di iscrizione (art. 6 lett. B.3 del presente regolamento) ed impegno a trasmettere in copia, dietro richiesta della Sogesid, qualsiasi documento comprovante la sussistenza della prestazione;
- a non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica amministrazione e di non essere stati riconosciuti responsabili dei medesimi errori od omissioni da una sentenza passata in giudicato.

Dovranno inoltre essere prodotte le seguenti documentazioni:

1. carta d'identità;
2. copia del certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

2. Le società dovranno rendere le seguenti autodichiarazioni in ordine:

- all'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016;
- all'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero il di non essere assoggettata a tale obbligo;
- all'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
- all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- all'insussistenza di situazioni di fatto o di diritto ostative alla contrattazione con la P.A. ivi incluso quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- all'insussistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
- all'accettazione senza riserve del contenuto del presente regolamento;
- al consenso alla Sogesid S.p.A. al libero accesso alla consultazione della documentazione relativa ai certificati attestanti la regolare esecuzione di servizi di ingegneria rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di iscrizione (art. 6 lett. B. 3 del presente regolamento) ed impegno a trasmettere in copia, dietro richiesta della Sogesid, qualsiasi documento comprovante la sussistenza della prestazione;
- all'insussistenza di interruzioni di fornitura/servizio o risoluzione di contratto con altre P.A., negli ultimi 5 anni, per cause imputabili all'impresa;
- all'impegno a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante i procedimenti di gara, sia nella esecuzione del contratto. A tale scopo si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti a prescindere dai limiti del rapporto organico ed istitutorio;
- all'accettazione, in caso di controversie, quale Foro Competente quello di Roma;
- al rispetto di tutte le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 del D.Lgs. 136/2010;
- all'impegno a fornire su richiesta della Stazione Appaltante opportuna documentazione per la verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese di cui all'art.3 c.9 del D.Lgs. 136/2010;
- a 'non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001' (provvedimento finalizzato alla 'emersione' del c.d. 'lavoro nero'), ovvero 'di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso '. I soggetti, infatti, che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare d'appalto fino alla conclusione del periodo di emersione.

Dovranno inoltre essere prodotte le seguenti documentazioni:

1. carta d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda;;
2. certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza.
3. copia del certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

3. I Consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti dovranno rendere le seguenti autodichiarazioni in ordine:

- all'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016;
- all'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero il di non essere assoggettata a tale obbligo;
- all'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
- all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- all'insussistenza di situazioni di fatto o di diritto ostative alla contrattazione con la P.A. ivi incluso quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- all'insussistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
- all'accettazione senza riserve del contenuto del presente regolamento;
- al consenso alla Sogesid S.p.A. al libero accesso alla consultazione della documentazione relativa ai certificati attestanti la regolare esecuzione di servizi di ingegneria rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di iscrizione (art. 6 lett. B. 3 del presente regolamento) ed impegno a trasmettere in copia, dietro richiesta della Sogesid, qualsiasi documento comprovante la sussistenza della prestazione;
- all'insussistenza di interruzioni di fornitura/servizio o risoluzione di contratto con altre P.A., negli ultimi 5 anni, per cause imputabili all'impresa;
- all'impegno a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante i procedimenti di gara, sia nella esecuzione del contratto. A tale scopo si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti a prescindere dai limiti del rapporto organico ed istitutorio;
- all'accettazione, in caso di controversie, quale Foro Competente quello di Roma;
- al rispetto di tutte le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 del D.Lgs. 136/2010;
- all'impegno a fornire su richiesta della Stazione Appaltante opportuna documentazione per la verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese di cui all'art.3 c.9 del D.Lgs. 136/2010;

- a 'non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001' (provvedimento finalizzato alla 'emersione' del c.d. 'lavoro nero'), ovvero 'di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso '. I soggetti, infatti, che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare d'appalto fino alla conclusione del periodo di emersione.

Dovranno inoltre essere prodotte le seguenti documentazioni:

1. atto costitutivo e statuto del Consorzio;
2. certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza;
3. carta d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda;
4. copia del certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

* * * * *

N.B. Si precisa inoltre che le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., devono essere sottoscritte dal dichiarante.

B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Il richiedente dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, lettera B) attraverso:

1. almeno una referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito attestante la capacità del soggetto di ricorso al credito ed alla garanzia, ovvero il possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
2. una dichiarazione concernente il fatturato globale per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione. Se l'operatore economico non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Sogesid;
3. copia conforme di certificati attestanti la regolare esecuzione di servizi di ingegneria rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di iscrizione eseguiti nei cinque anni solari antecedenti la data della domanda, nonché nell'anno solare in corso e fino alla data della domanda stessa.

Le certificazioni riguardanti servizi resi per amministrazioni, enti pubblici o privati devono:

- descrivere il servizio;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i servizi in corso alla data di presentazione della domanda;

- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per i servizi cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, riportando gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione;
- essere rilasciati dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciati dal committente nel caso di prestazioni per privati con l'espressa dichiarazione, in caso di servizi di progettazione svolti per committente privati, che i lavori oggetto di progettazione siano stati eseguiti.

La predetta certificazione potrà essere sostituita da dichiarazione sostitutiva del soggetto che richiede l'iscrizione, resa ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., contenente le indicazioni sopra dettate.

Tale dichiarazione dovrà inoltre prevedere il consenso al libero accesso della Sogesid S.p.A. alla consultazione della documentazione cui si riferiscono e l'impegno a trasmettere in copia, dietro richiesta della Sogesid SpA medesima, qualsiasi documento comprovante la sussistenza della prestazione;

4. relazione descrittiva della struttura organizzativa del prestatore di servizi con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico comprese le collaborazioni professionali coordinate e continuative, l'elenco degli strumenti, del materiale e delle apparecchiature tecniche ed informatiche (hardware e software) disponibili a supporto di eventuali servizi di architettura e di ingegneria;
5. curriculum vitae del direttore tecnico.

C) Con riferimento ai requisiti per l'organizzazione aziendale per la qualità

(applicabile alle sole società di professionisti e società di ingegneria)

1. copie di certificati del sistema di gestione per la qualità rilasciati da organismi di certificazione accreditati in Italia da ACCREDIA (già SINCERT) ovvero da organismi di certificazione riconosciuti o accreditati dalle competenti autorità del paese di appartenenza dell'organismo stesso o del soggetto richiedente;
2. certificazione rilasciata da ACCREDIA per la categoria di specializzazione 'verifica progetti'

* * * * *

N.B. Conclusa la procedura di inserimento dati, il sistema renderà disponibile un file *.pdf* di riepilogo, che dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e caricato all'interno della piattaforma., unitamente alla altra documentazione obbligatoria per l'iscrizione.

Art.7 Verifica del possesso dei requisiti

L'iscrizione all'Albo di ciascun richiedente, anche parziale, avverrà solo previa verifica da parte di Sogesid S.p.A. della coerenza e completezza delle dichiarazioni/documentazioni trasmesse e l'attinenza alle categorie per cui si fa richiesta d'iscrizione.

L'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della stessa per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo pec agli indirizzi di riferimento indicati dal richiedente nel modulo d'iscrizione on line.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, saranno richieste, sempre a mezzo pec, le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti e i termini resteranno sospesi.

Se entro 60 giorni dalla richiesta non risulteranno pervenute le predette integrazioni si procederà al rigetto della richiesta di iscrizione.

La Sogesid S.p.A. procederà, altresì, al rigetto della richiesta di iscrizione nei seguenti casi:

- nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 4;

In ogni caso, a pena di cancellazione dall'Albo, gli iscritti avranno l'obbligo di comunicare a Sogesid S.p.A., tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta modifica, ogni variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico –finanziario e tecnico-professionale e di qualità rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo in oggetto.

Sogesid S.p.A. si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico. L'esito negativo della predetta verifica comporterà l'immediata cancellazione dell'operatore economico dall'Albo.

Art. 8 Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e validità della stessa.

I soggetti interessati ad essere iscritti all'Albo potranno compilare il modulo di iscrizione *on line* in ogni momento.

L'iscrizione all'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione a mezzo email, da parte di Sogesid S.p.A, dell'avvenuta iscrizione.

Art. 9 Criterio di scelta degli operatori economici da invitare

La scelta dei soggetti da invitare per ciascuna procedura di affidamento tra i soggetti iscritti all'Albo verrà effettuata, nel rispetto del principio di rotazione e dei principi del codice dei contratti, da parte del RUP, che ne redigerà apposito verbale in cui verrà data motivazione dei criteri di scelta degli operatori da invitare.

Sogesid S.p.A., in caso di affidamenti di servizi di ingegneria peculiari ovvero che richiedano specifiche specializzazioni, si riserva la facoltà di invitare anche soggetti non iscritti all'Albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara da bandire. In

tal caso, nel rispetto del principio di trasparenza, verrà pubblicato, in conformità a quanto disposto dalle linee guida ANAC, un apposito avviso di indagine di mercato in cui verranno resi noti gli estremi della relativa procedura.

Art. 10 Decorrenza dell'Albo Fornitori e relativo aggiornamento

L'Albo è operativo dal 7 marzo 2016.

Sogesid S.p.A. si riserva la facoltà di ampliare le categorie dell'Albo fornitori di cui all'allegato a), previo avviso pubblicato sulla GURI nonché sul proprio sito internet e sui quotidiani.

L'aggiornamento dell'Albo da parte di Sogesid S.p.A. avverrà con cadenza mensile, al fine di inserire le istanze che saranno nel frattempo pervenute.

Art. 11 Rinnovo dell'iscrizione all'Albo

Con cadenza annuale, i soggetti iscritti dovranno, qualora non siano intervenute modifiche di cui all'articolo 7 comma 6 del presente Regolamento, presentare una richiesta di conferma dell'iscrizione utilizzando l'apposito modello *on line*, pena la cancellazione dall'Albo stesso.

L'avvenuto rinnovo dell'iscrizione ovvero il rigetto della relativa richiesta sarà comunicata via pec agli indirizzi di riferimento indicati dal richiedente.

Nel caso in cui la documentazione presentata per il rinnovo fosse irregolare o incompleta, saranno richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti ed i termini resteranno sospesi.

Se entro 30 giorni dalla richiesta non risulteranno pervenute le predette integrazioni si procederà al rigetto della richiesta di rinnovo dell'iscrizione.

Sogesid S.p.A. si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di richiesta di rinnovo dell'iscrizione. L'esito negativo della predetta verifica comporterà l'immediata cancellazione dell'operatore economico dall'Albo.

Art. 12 Cancellazione dall'Albo Fornitori

La cancellazione dell'iscritto dall'Albo avrà luogo, automaticamente, nei seguenti casi:

- a. alla scadenza della validità annuale dell'iscrizione, qualora l'operatore economico non ne abbia richiesto il rinnovo, secondo le modalità di cui all'articolo 11;
- b. qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero Sogesid S.p.A. verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di rinnovo;
- c. se l'operatore economico, ometta di comunicare entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico – finanziario e tecnico-professionale e di qualità rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;

- d. nel caso in cui siano accertati gravi inadempimenti nell'esecuzione di contratti di appalto stipulati con Sogesid S.p.A.;
- e. nel caso in cui l'operatore iscritto all'Albo ed invitato da Sogesid S.p.A. a procedure di gara non presenti offerta per tre volte consecutive;

Il provvedimento di cancellazione potrà altresì essere adottato, su istanza scritta dell'interessato ovvero in presenza di ogni altra circostanza motivata che Sogesid S.p.A. ritenga incompatibile con l'iscrizione all'Albo.

Il provvedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via pec, con il dettaglio dei motivi che lo hanno giustificato.

L'interessato, trascorso un anno dalla avvenuta cancellazione, può presentare una nuova richiesta di iscrizione.

La richiesta sarà valutata da Sogesid S.p.A., con facoltà per quest'ultima di accettarla, qualora siano venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione dell'operatore dall'Albo.

Art. 13 Tutela della Privacy

Sogesid S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ed in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di iscrizione, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Tutti i dati acquisiti da Sogesid S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

In allegato al presente Regolamento sono fornite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art. 14 Richieste di informazioni e verifica delle prestazioni

Le richieste di informazioni in merito all'Albo Fornitori possono essere indirizzate a Sogesid S.p.A. - all'indirizzo di posta elettronica: albofornitori@pec.sogesid.it; garesogesid@pec.it.

Ad ogni richiesta sarà fornita risposta a mezzo fax o tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dall'operatore economico nel modulo d'iscrizione *on line*, ovvero ai riferimenti indicati nella richiesta di informazioni stessa.

Le prestazioni rese dal soggetto affidatario dei servizi per i quali viene istituito l'Albo in oggetto verranno sottoposte a verifica di regolare esecuzione e a conseguente valutazione complessiva delle stesse da parte della Sogesid S.p.A.

Gli operatori economici dovranno attenersi alla procedura di qualità ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 adottata dalla Sogesid S.p.A.

Art. 15 Allegati al presente Regolamento

- Allegato a) – Elenco categorie di specializzazione;
- Allegato b) – Informativa sulla privacy;